



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2**  
**"Giovanni Paolo II"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME) - Telefono 0941 426051 - Codice fiscale 95008810830 -  
Codice Meccanografico MEIC83000X - Sito Internet [www.icgiovannipaolosecondo.gov.it](http://www.icgiovannipaolosecondo.gov.it) - Indirizzo e-mail [meic83000x@istruzione.it](mailto:meic83000x@istruzione.it) - Posta Certificata [meic83000x@pec.istruzione.it](mailto:meic83000x@pec.istruzione.it)

CIRCOLARE N. 107

Capo d'Orlando, 11/3/2019

Al Docenti  
della Scuola Primaria  
della Scuola Secondaria di I Grado

All'Albo on-line

Al Dsga

OGGETTO: verifiche degli apprendimenti.

L'art. 13/3 dell'O.M. n. 90/2001 stabilisce che l'organo collegiale preposto ad occuparsi in materia di valutazione all'interno dell'istituzione scolastica è il Collegio dei Docenti, il quale *“determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.”*

I criteri che si deliberano debbono essere tenuti presenti dai Consigli di Classe in sede di valutazione periodica e finale. In tali criteri rientra anche il *“congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”* di cui all'art. 79 del R.D. 653/1925 ancora in vigore.

Visto che il numero minimo di prove non rientra nei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti di questo Istituto, il docente deve somministrare **almeno tre prove scritte e tre prove orali** per ogni quadrimestre.

La giurisprudenza e il contenzioso si pongono ormai su tale limite. Si segnala a questo proposito la sentenza del Tar Piemonte (sezione II, 26/07/2008) che ha accolto un ricorso presentato dai genitori di un allievo per **“la violazione di legge in merito alla nozione di congruo numero di prove”**.

Le verifiche degli apprendimenti, infine, devono essere continue e sistematiche. L'art. 1, comma 1, del D.lgs 62/2017 recita: *“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”*.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. Rinaldo Nanni*